Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 314

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 4 dicembre 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 dicembre 1972, n. **727.**

Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1972, n. 551, relativo all'autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni a sottoscrivere ed acquistare azioni della società « Cartiere Miliani » di Fabriano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 2 ottobre 1972, n. 551, concernente l'autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni a sottoscrivere ed acquistare azioni della società « Cartiere Miliani » di Fabriano.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — FERRI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1972, n. **728.**

Ulteriore applicazione delle riduzioni d'imposta di fabbricazione stabilite con il decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, per alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi;

Visto il decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Visti il decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1122, convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 16, ed il successivo decreto-legge 30 giugno 1972, n. 276, convertito nella legge 8 agosto 1972, n. 458, concernenti proroga del termine di validità del predetto decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rendere applicabili per il periodo 3 31 dicembre 1972 le riduzioni d'imposta di fabbricazione stabilite dai decreti-legge 12 maggio 1971, n. 249 e 30 giugno 1972, n. 276 sopra citati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Le riduzioni dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine stabilite con il decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, e con il secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 276, convertito nella legge 8 agosto 1972, n. 458, si applicano dal 3 dicembre 1972 fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 2.

Per il riesame della situazione che verrà a determinarsi a seguito della scadenza della defiscalizzazione di cui al precedente art. 1, in relazione agli effettivi costi dei prodotti petroliferi da accertarsi dal C.I.P. nonché all'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto, il Governo provvederà ad acquisire in materia, entro il 20 dicembre 1972, il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Art. 3.

All'onere di lire 11 miliardi derivante dall'art. 1 del presente decreto si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno finanziario 1972, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

I certificati di credito saranno ammortizzati in dieci anni con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi in genere, mediante estrazione a sorte, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi pure di garanzia — alla emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.

Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la Direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della Direzione generale del tesoro.

Ai certificati di credito, ai loro interessi ed agli atti comunque ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Agli oneri relati agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno 1972, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — VALSECCHI — TAVIANI — MALAGODI — FERRI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 98. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. **729.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 129 a 133, relativi alla « Scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in chirurgia dell'infanzia » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in chirurgia dell'infanzia

Art. 129. — La scuola di specializzazione in chirurgia dell'infanzia conferisce il diploma di specialista in chirurgia dell'infanzia.

La direzione della scuola è affidata al titolare dell'insegnamento della clinica chirurgica generale o della chirurgia pediatrica.

La durata del corso di studi per il conseguimento della specialità in chirurgia dell'infanzia è fissata in due anni.

Art. 130. — Possono ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso del diploma di specialista in chirurgia generale o abbiano conseguito la libera docenza in clinica chirurgica o patologia chirurgica o semeiotica chirurgica o anatomia chirurgica o in chirurgia pediatrica.

Alla scuola non possono essere iscritti più di tre allievi per ciascun anno di corso. Qualora il numero degli aspiranti superi quello stabilito l'ammissione sarà subordinata ad una prova di esame. Non è ammessa abbreviazione di corso.

Art. 131. — Il corso si compone di insegnamenti fondamentali e di conferenze su argomenti speciali. La frequenza alle lezioni e alle conferenze è obbligatoria. Inoltre è obbligatorio un periodo di internato di almeno 6 mesi per ogni anno di corso.

Il periodo di internato potrà essere abbreviato per coloro che documentino di svolgere effettivo servizio presso reparti di chirurgia pediatrica universitari od ospedalieri.

Art. 132. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Anatomia patologica e teratologia (lezioni);

2) Endocrinologia infantile (conferenze);

3) Clinica pediatrica (lezioni);

4) Clinica chirurgica pediatrica (lezioni);

5) Patologia chirurgica e semeiotica chirurgica (lezioni);

6) Diagnostica radiologica e nucleare delle malattie chirurgiche della infanzia (lezioni);

7) Anestesiologia e rianimazione (conferenze).

2° *Anno*:

1) Clinica pediatrica (lezioni);

2) Clinica chirurgica pediatrica (lezioni);

3) Chirurgia d'urgenza nell'infanzia (lezioni);

4) Otorinolaringoiatria nell'infanzia (conferenze);

5) Ortopedia nell'infanzia (conferenze);

6) Urologia nell'infanzia (conferenze);

7) Neurochirurgia infantile (conferenze);

8) Chirurgia del cuore e dei grossi vasi (conferenze).

Art. 133. — Al termine di ciascun anno accademico gli specializzandi che abbiano ottenuto le firme di frequenza, dovranno sostenere gli esami di profitto nelle materie oggetto di insegnamento.

Al termine del corso di specializzazione gli specializzandi dovranno presentare una dissertazione scritta su argomento di chirurgia infantile e sostenere l'esame di diploma.

Dopo l'art. 151 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in reumatologia.

Scuola di specializzazione in reumatologia

Art. 152. — La scuola di specializzazione in reumatologia ha sede presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica dell'Università di Ferrara, il cui direttore è, di diritto, il direttore della scuola stessa.

Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in reumatologia ha la durata di 3 anni accademici.

Alla scuola possono iscriversi laureati in medicina e chirurgia.

Per l'ammissione è previsto un concorso per titoli ed esami.

Art. 153. — Il consiglio della scuola può concedere la abbreviazione del corso a coloro che siano in possesso dei seguenti titoli:

1) servizio di assistente ordinario o incaricato universitario od ospedaliero in reparto di reumatologia;

2) titoli scientifici e professionali in campo reumatologico;

3) diploma di specializzazione o perfezionamento comprendenti la reumatologia.

Il numero complessivo degli iscritti nei 3 anni di corso non potrà essere superiore a trenta.

Alla fine di ogni anno di corso saranno tenuti gli esami relativi agli insegnamenti impartiti, come specificato dall'art. 154.

Art. 154. — Le materie di insegnamento ed i relativi esami sono così ripartiti:

1° *Anno*:

1) Anatomia, istologia e morfogenesi dell'apparato muscolo-scheletrico e articolare (esame);

2) Fisiopatologia dell'apparato muscolo-scheletrico e articolare (esame);

3) Biochimica dei tessuti connettivi (esame);

4) Microbiologia e immunologia in relazione alle malattie reumatiche (esame);

5) Semeiotica fisica, strumentale e di laboratorio in reumatologia (biennale - 1° corso).

2° *Anno*:

1) Semeiotica fisica, strumentale e di laboratorio in reumatologia (biennale - 2° corso, esame);

2) Anatomia e istologia patologica delle malattie reumatiche (esame);

3) Farmacologia in relazione alle malattie reumatiche (esame);

4) Diagnostica radiologica (esame);

5) Patologia, clinica e terapia delle malattie reumatiche (biennale 1° corso);

6) Terapia fisica, termale e riabilitativa in reumatologia (biennale - 1° corso).

3° *Anno*:

1) Patologia clinica e terapia delle malattie reumatiche (biennale - 2° corso, esame);

2) Terapia fisica, termale e riabilitativa in reumatologia (biennale - 2° corso, esame);

3) Clinica e terapia ortopedica applicata alla reumatologia (esame);

4) Aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie reumatiche (esame).

Art. 155. — Per conseguire il diploma di specialità dovrà essere presentata e discussa una tesi scritta su un tema preventivamente approvato dal direttore della scuola.

E' obbligatoria la frequenza alle lezioni, esercitazioni ed un internato annuale di almeno 9 mesi.

Le norme per l'iscrizione, gli esami, le tasse, ecc. sono quelle generali per le scuole di specializzazione della Università degli studi di Ferrara.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, *foglio n.* 69. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1972, n. **730.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 531, 532, 533, 534, 535, relativi alla « Scuola di perfezionamento in cardiologia » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare

Art. 531. — La scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, della durata di tre anni, conferisce il diploma di specialista in malattie dell'apparato vascolare.

Abbreviazioni di corso potranno essere concesse, a giudizio insindacabile del consiglio della scuola, soltanto a coloro che diano dimostrazione rigorosamente documentata di avere preparazione, servizi e attività scientifica nel campo specifico, di riconosciuto merito e svolti in ambienti qualificati. In ogni caso l'abbreviazione di corso deve essere rigorosamente e dettagliatamente motivata dal consiglio direttivo della scuola.

Art. 532. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Anatomia normale dell'apparato cardio-vascolare;
Fisiologia dell'apparato cardio-vascolare e respiratorio;
Fisiopatologia cardio-vascolare e respiratoria (I corso);
Patologia cardio-vascolare (I corso);
Semeiologia fisica (I corso);
Semeiologia strumentale (I corso);
Microbiologia (facoltativo).

2° *Anno*:

Fisiopatologia cardio-vascolare e respiratoria (II corso);
Patologia cardio-vascolare (II corso);
Semeiologia fisica (II corso);
Semeiologia strumentale (II corso);
Anatomia patologica dell'apparato cardio-vascolare (I corso);
Radiologia;
Farmacologia;
Clinica medica e terapia medica (I corso).

3° *Anno*:

Anatomia patologica dell'apparato cardio-vascolare (II corso);
Clinica medica e terapia medica (II corso);
Chirurgia dell'apparato cardio-vascolare;
Problemi assicurativi e sociali (facoltativo);
Statistica (facoltativo).

Altri insegnamenti facoltativi:

Cardioreumatologia (I corso);
Le unità coronariche di terapia intensiva (III corso);
Cardiologia e medicina sportiva (III corso);
Compiti e modi della collaborazione medico-chirurgica in cardiologia (III corso).

Art. 533. — L'iscrizione alla scuola avviene per titoli. Nel caso che le domande di iscrizione superino il numero dei posti disponibili l'ammissione avverrà per titoli ed esami.

Sono disponibili dieci posti per ciascun anno di corso.

Il numero complessivo dei posti nei tre anni di corso non dovrà essere superiore ai 30 (dieci per ogni anno di corso).

Art. 534. — Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, le visite cliniche, gli ambulatori, le esercitazioni, nonchè di prestare, se richiesti, servizio nella clinica come medici interni.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 535. — Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti sono tenuti a superare tutti gli esami relativi ai singoli insegnamenti fondamentali di ciascun anno per il passaggio all'anno successivo.

Gli esami di « Fisiopatologia cardio-vascolare e respiratoria », di « Patologia cardio-vascolare », di « Semeiologia fisica », di « Semeiologia strumentale » dovranno essere superati alla fine del I corso e alla fine del II corso. Gli esami di « Anatomia patologica dell'apparato

cardio-vascolare » e di « Clinica e terapia » dovranno essere superati alla fine del II corso e alla fine del III corso.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere cardiologico.

Dopo l'art. 594 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della « Scuola di specializzazione in chirurgia cardiaca ».

Scuola di specializzazione in chirurgia cardiaca

Art. 595. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituita la scuola di specializzazione in chirurgia cardiaca della durata di tre anni che conferisce il diploma di specialista in chirurgia cardiaca.

Possono essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia che, a giudizio del consiglio degli insegnanti, abbiano acquistato sufficiente pratica in chirurgia generale attraverso servizi prestati in reparti chirurgici.

Il numero degli iscritti è di cinque per ogni anno.

Art. 596. — Il corso si compone di insegnamenti fondamentali, di esercitazioni pratiche, di periodi di internato, di conferenze riguardanti argomenti specialistici, di turni in corsia ed in sala operatoria.

Gli insegnamenti fondamentali sono:

1° *Anno*:

1) Embriologia, anatomia descrittiva e topografica dell'apparato cardiocircolatorio;

2) Anatomia chirurgica del cuore, pericardio e grossi vasi endotoracici;

3) Fisiologia e fisiopatologia dell'apparato cardiocircolatorio (biennale: 1° anno);

4) Anatomia patologica del cuore e dei grossi vasi endotoracici.

2° *Anno*:

1) Fisiologia e fisiopatologia dell'apparato cardiocircolatorio (biennale: 2° anno);

2) Semeiologia e diagnostica clinica e strumentale dell'apparato cardiocircolatorio;

3) Diagnostica radiologica del cuore e dei grossi vasi endotoracici;

4) Patologia, clinica e terapia chirurgica delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici (biennale: 1° anno).

3° *Anno*:

1) Patologia, clinica e terapia chirurgica delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici (biennale: 2° anno);

2) Tecnica operatoria delle cardioangipatie;

3) Anestesia e rianimazione in cardiochirurgia;

4) Elementi di patologia e terapia medica delle cardiopatie;

5) Principi e tecniche della circolazione extracorporea e dell'ipotermia.

Art. 597. — Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare il corso di lezioni e le esercitazioni pratiche in corsia ed in sala operatoria.

Art. 598. — Alla fine di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno sostenere un esame di profitto nel gruppo delle materie fondamentali, il cui superamento è condizione necessaria ed indispensabile per ottenere l'iscrizione all'anno successivo e, per quelli iscritti al 3° anno, per ottenere l'ammissione all'esame di diploma.

Art. 599. — Per conseguire il diploma di specializzazione i candidati dopo aver superato gli esami di profitto, dovranno superare l'esame di diploma consistente nella discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale su argomenti attinenti alla specialità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 70. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1972.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi in alcune province e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Sentito il parere dei Presidenti delle regioni interessate sulla natura eccezionale degli eventi e sulle zone da delimitare;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi indicati a fianco delle sottoelencate provincie nelle quali possono essere concesse alle aziende agrarie le provvidenze di pronto intervento e quelle creditizie nonchè i compensi integrativi per le pomacee destinate alla distillazione di cui agli articoli 3, 7 e 13 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi:

Imperia: piogge torrenziali e forte vento dal 4 al 21 febbraio e 4, 5 e 7 marzo 1972 (art. 7);

Potenza: grandinata del 12 marzo 1972 (art. 7);

Reggio Calabria: grandinate del mese di febbraio 1972 (art. 7).

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali delle seguenti provincie in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte nonchè quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per la perdita del prodotto, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi:

Alessandria: bufere di neve e continui temporali dal 18 febbraio al 10 maggio 1972 (art. 4):

comuni di Acqui, Alessandria, Alfianò Natta, Alice Bel Colle, Alluvioni Cambiò, Altavilla Monferrato, Arquata Scrivia, Avolasca, Basaluzzo, Belforte Monferrato, Bergamasco, Bistagno, Bosco Marengo, Brignano Frascata, Camagna, Camino, Capriata Orba, Carpeneto, Cartosio, Casalcermelli, Casale Monferrato, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellazzo Bormida, Castelletto d'Erro, Castelletto Orba, Castelletto Merli, Castelnuovo Bormida, Castelspina, Cavatore, Cella Monte, Cereseto, Cerrina, Conzano, Costa Vescovato, Cremolino, Denice, Felizzano, Francavilla Bisio, Frassinello, Frugarolo, Gabiano, Gamalero, Gavi, Giarole, Gremiasco, Grognardo, Lerma, Lu, Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Monleale, Montacuto, Montaldo Bormida, Montecastello, Montechiaro d'Acqui, Montemarzino, Morbello, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio, Ovada, Oviglio, Ozzano Monferrato, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietramarazzi, Piovera, Pontestura, Ponti, Ponzano Monferrato, Ponzone, Pozzol Groppo, Pozzolo Formigaro, Prasco, Ricaldone, Rivalta Bormida, Roccaforte Ligure, Rocca Grimalda, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, S. Cristoforo, S. Giorgio Monferrato, S. Salvatore Monferrato, S. Agata Fossili, Sarezzano, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano Orba, Solero, Solonghello, Spigno Monferrato, Strevi, Tagliolo Monferrato, Terruggia, Terzo, Trisobbio, Valenza, Vignale, Viguzzolo, Villadeati, Villamiroglio, Visone, Volpedo, Volpeglino.

Asti: bufere di neve e continui temporali dal 12 febbraio al 14 marzo 1972 (art. 4):

comuni di Agliano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano, Belveglio, Berzano S. Pietro, Bruno, Bubbio, Calamandrana, Calliano, Calosso, Casorzo, Castellero, Cellarengo, Cerreto, Cocconato, Corsione, Albugnano, Baldichieri d'Asti, Buttigliera, Castagnole Monferrato, Pino, Refrancore, Revigliasco, Rocca Arazzo, Rocchetta Tanaro, Mombaldone, Montafia, Montechiaro, Moransengo, Passerano, Penango, Ferrere, Grana, Incisa Scapaccino, Maranzana, Isola d'Asti, Moasca, Cunico, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castell'Alfero, Castelletto Molina, Castello Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cessole, Chiusano, Cinaglio, Cisterna, Coazzolo, Colcavagno, Cortanze, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole, Fontanile, Frinco, Grazzano Badoglio, Loazzolo, Maretto, Mombaruzzo, Mombercelli, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montaldo Scarampi, Montegrosso, Montiglio, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti, Roatto, Robella, Roccaverano, Rocchetta Palafea, S. Damiano, S. Giorgio Scarampi, S. Martino Alfieri, S. Marzano Oliveto, S. Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Tigliole, Vaglio Serra, Viale, Viarigi, Vigliano, Villa S. Secondo, Vinchio, Scandeluzza, Soglio, Tonco, Tonengo, Valfenera, Vesime, Villafranca, Villanova.

Cuneo: bufere di neve e continui temporali dal 17 al 28 febbraio 1972 (art. 4):

comuni di Acceglio, Aisone, Alba, Albaretto della Torre, Alto, Argentera, Arguello, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Baldissero, Barbaresco, Barge, Barolo, Bastia Mondovì, Battifollo, Bellino, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Boves, Briaglia, Briga Alta, Brondello, Brossasco, Camerana, Camo, Canale, Canosio, Caprauna, Carrù, Cartignano, Castagnito, Casteldelfino, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castelmagno, Castelnuovo Ceva, Castiglion Falletto, Castiglion Tinella, Castino, Celle di Macra, Cerretto Langhe, Ceva, Cherasco, Chiusa Pesio, Cigliè, Cissone, Clavesana, Corneliano Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Crissolo, Demonte, Diano Alba, Dogliani, Dronero, Elva, Entracque, Farigliano, Feisoglio, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassino, Gaiola, Gambasca, Garessio, Gorzegno, Gottasecca, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, Isasca, La Morra, Lequio Berria, Lequio Tanaro, Lesegno, Levice, Limone Piemonte, Lisio, Macra, Magliano Alfieri, Magliano Alpi, Mango, Marmora, Marsaglia, Martiniana Po, Melle, Moiola, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero Vasco, Monasterolo Casotto, Monchiero, Mondovì, Monesiglio, Monforte d'Alba, Montà d'Alba, Montaldo Mondovì, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Monteu Roero, Montezemolo, Monticello d'Alba, Murazzano, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Nucetto, Oncino, Ormea, Ostana, Paesana, Pamparato, Paroldo, Perletto, Perlo, Peveragno, Pezzolo Valle Uzzone, Piasco, Pietraporzio, Piobesi, Piozzo, Pocapaglia, Pontechianale, Pradleves, Prazzo, Priocca, Priola, Prunetto, Rittana, Roaschia, Roascio, Robilante, Roburent, Roccabruna, Roccaciglìè, Roccaforte Mondovì, Roccasparvera, Roccavione, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Rossana, Sale delle Langhe, Sale S. Giovanni, Saliceto, Sambuco, Sampeire, San Benedetto Belbo, San Damiano Macra, Sanfront, S. Michele Mondovì, S. Vittoria d'Alba, S. Stefano Belbo, S. Stefano Roero, Scagnello, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva Bosco, Sommariva Perno, Stroppo, Torre Bormida, Torre Mondovì, Torresina, Treiso, Trezzo Tinella, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca, Verduno, Vernante, Verzuolo, Vezza d'Alba, Vicoforte Mondovì, Vignolo, Villanova Mondovì, Vinadio, Viola, Narzole, Costigliole Saluzzo, Villar S. Costanzo, Busca, Priero.

Torino: bufere di neve e continui temporali dal 15 febbraio al 15 marzo 1972 (art. 4):

comuni di Candiolo, Carignano, La Loggia, Moncalieri, Piobesi, Vinovo, Chivasso, Brandizzo, Volpiano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Chieri, Lombriasco, Osasio, Poirino, Santena, Riva Chieri, Villastellone, Villafranca, Virle, Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Brozolo, Brusasco, Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Cinzano, Gassino, Lauriano Po, Mombello, Monteu da Po, Moriondo, Montalto Torinese, Pavarolo, Pecetto, Pino Torinese, Rivalba, San Mauro Torinese, San Sebastiano Po, San Raffaele Cimena, Sciolze, Verrua Savoia, Alpignano, Caselette, Rivoli, Bollengo, Castellamonte, Chiesanuova.

Vercelli: bufere di neve e continui temporali nel mese di febbraio 1972 (art. 4):

comuni di Alagna, Boccioleto, Borgosesia, Biella (Oropa), Carcoforo, Cervatto, Campertogno, Civiasco, Gravagliana, Cellio, Fobello, Mollia, Mosso S. Maria, Piode, Pila, Quarona, Rimasco, Rima S. Giuseppe, Riva Valdobbia, Rimella, Rossa, Rassa, Sabbia, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo Sesia, Valle Mosso, Veglio Mosso, Pollone, Bioglio, Callabiana, Camandona, Campiglia Cervo, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Donato, Netro, Piedicavallo, Pettinengo, Pistolesa, Portula, Postua, Rosazza, Sagliano Micca, Sordevolo, Tavigliano, Tollegno, Trivero, Valle San Nicolao, Vocca, Balmuccia, Muzzano, Graglia, Quittengo, S. Paolo Cervo, Ailoche, Guardabosone, Occhieppo Superiore, Pralungo, Vallanzengo.

Savona: piogge intense e bufere di neve nei mesi di febbraio e marzo 1972 (art. 4):

Tutti i comuni della provincia.

Pesaro: terremoto del mese di febbraio 1972 (articoli 3 e 4):

comuni di Mondolfo, San Costanzo e Fano.

L'Aquila: gelate ultima decade mese di gennaio 1972 (art. 5):

comuni di Trasacco, Gioia dei Marsi, San Benedetto dei Marsi, Celano, Pescina, Avezzano, Ortucchio, Cerchio, Luco dei Marsi, Collelongo, Aielli, Villavallelonga.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(12535)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1972.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Puglia e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Puglia;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi indicati a fianco delle sottoelencate provincie nelle quali possono essere concesse alle aziende agrarie le provvidenze creditizie di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bari: grandinate del 6 aprile; 6, 7 e 8 maggio; 11 e 26 luglio 1972.

Foggia: temporali con forti venti del 17 e 18 gennaio; mareggiate del 15 febbraio; grandinate del 12 marzo e del mese di luglio 1972;

Lecce: grandinata del 29 aprile; venti impetuosi e grandinate del mese di maggio 1972.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali delle seguenti provincie in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte nonché quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per la perdita del prodotto, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi:

Bari: grandinate del 25 aprile, 9 maggio, 9 giugno e nubifragi con grandine del 12, 13, 22 e 25 luglio 1972 (articoli 4 e 5):

comune di Adelfia, per i fogli di mappa numeri 10 e 11 della sezione di Canneto;

comune di Sannicandro di Bari, per i fogli di mappa numeri 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44;

comune di Acquaviva delle Fonti, per i fogli di mappa numeri 1, 86, 87, 96, 13, 23, 31, 55, 56, 62;

comune di Altamura, per i fogli di mappa numeri 215, 216, 232, 233, 234, 235, 255, 256, 257, 258, 259, 267, 280;

comune di Putignano, per i fogli di mappa numeri 31, 33, 48, 49;

comune di Canosa di Puglia, per i fogli di mappa numeri 22, 23, 24, 26, 27, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 70, 71, 72;

comune di Minervino Murge, per i fogli di mappa numeri 8, 9, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 50, 51, 52, 53, 63, 64, 78, 79, 109;

comune di Gravina di Puglia, per i fogli di mappa numeri 136, 145, 146, 156, 158, 166, 170, 179;

comune di Ruvo di Puglia, per i fogli di mappa numeri 85, 91;

comune di Sammichele di Bari, per i fogli di mappa numeri 10 e 12 della sezione di Sammichele di Bari e numeri 1 e 2 della sezione di Casamassima.

Foggia: gelate mesi di aprile e maggio e nubifragi con grandine del 12 e 15 luglio 1972 (articoli 4 e 5):

comune di Mattinata, per i fogli di mappa numeri 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 26, 31, 33, 34, 35, 36, 37 p.;

comune di Monte S. Angelo, per i fogli di mappa numeri 11, 12, 14, 19, 20, 37, 38, 39, 43, 44, 57, 58, 59, 60, 61, 87, 90, 91, 92, 99, 100, 101, 102, 104, 129, 131, 132, 133, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 181, 182, 183, 184, 185 p.;

comune di Manfredonia, per i fogli di mappa numeri 3, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24 p., 29 p.;

comune di Ischitella, per i fogli di mappa numeri 3, 4, 5, 6, 8, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 35, 36, 37, 39, 43, 41, 42;

comune di Sannicandro Garganico, per i fogli di mappa numeri 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 83, 100, 101, 102, 106, 107, tutti in parte;

comune di S. Giovanni Rotondo, per i fogli di mappa numeri 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 131 tutti in parte;

comune di Lesina, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 16, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 48, 49, tutti in parte;

comune di Rignano Garganico, per i fogli di mappa numeri 4, 12, 23, 33, tutti in parte;

comune di S. Marco in Lamis, per i fogli di mappa numeri 33, 39, 40, 43, 61, 81, 82, 83, 91, 111, 112, 113, 116, 117, 122;

comune di Cagnano Varano, per i fogli di mappa numeri 3, 8, 12, 25, 26, 27, 38, 39, 48, tutti in parte;

comune di Serracapriola, per i fogli di mappa numeri 12, 13, 18, 19, 20, 27, 29, 30, tutti in parte;

comune di Vico del Gargano, per i fogli di mappa numeri 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 35, 36, 42, tutti in parte;

comune di S. Severo, per i fogli di mappa numeri 105, 107, 108, 125, 126, 124, 110, 103, 104, 69, 70, 118, 53, 54, 49, 52, 48, 50, 113, 114, 42, 43, 39, 3, 4, 11, 8, 12, 36, 37, 38, 46, 47, tutti in parte;

comune di Bovino per i fogli di mappa numeri 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 22, 23, 5, tutti in parte;

comune di Orsara di Puglia, per i fogli di mappa numeri 3, 6, 7, 27, 29, 30, 35, 8, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 47, 46, 45, tutti in parte;

comune di Vieste, per i fogli di mappa numeri 1, 3, 4, 5, 6, 7, tutti in parte;

comune di Castelluccio Valmaggiore, per i fogli di mappa numeri 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, tutti in parte;

comune di Trinitapoli, per i fogli di mappa numeri 1, 17, 2, 18, 103, 105, 3 p., 19 p., 96 p., 98 p., 99 p., 102 p., 104 p.;

comune di Cerignola, per i fogli di mappa numeri 45, 46, 148, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 146, 147, 148, 149, 34, 39, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 122, 123, 124, 125, 188, 189, 190, 199, 301, 302, 303, 309, 315, 316, 351, 354, 355, 356, 361, 362, 363, 364, 365, 414, 415, 416, 442, 443, 444.

Brindisi: grandinate del 6 maggio, 24 e 30 giugno, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 24, 25 e 26 luglio 1972 (art. 5):

comune di Sandonaci, per le località Arene, Barbuzzi, Nicola Turco, Cicora, Padulalonga, Mariana, Tostine, Via Vecchia Campi, Casa del Palo, Falli, Brego, Chiusa, Montecoco, Freccia, Cucci, Paduli, Boncore, Monticello, Verardi, Torre Nuova;

comune di S. Pancrazio Salentino, per le località Guarnacchia, Angeli, Scazzi, Scazzi Lamia, Cappello del Prete, Perrone, Caragnuli, S. Biagio, Palmento, strada per Carretta, Maddaloni, Petanca, Guardiola, Demanio, Parrocchia, Cacaolive, Reni, Morigine, Campone, Santoria Vecchia, Canali, Lo Farai, S. Stefano, Foggia;

comune di Brindisi, per le località Pozzo di Vito, Brancasi, Marmorelle, Restinco, Lo Spada, Casignano, Vaccaro, Baroni, Cuggio, Paradiso, Belloluogo, Scalosi, Camarda, Camardella, Apani, Cappellini, Caputi, Baccatani, Fiorentino, Torre Regina Giovanna, Iazzo S. Giovanni, Uggio, S. Paolo;

comune di Cellino San Marco, per le località Chimienti, Blasi, Esperti, Annano, Case Nuove, Bosco Aurito, Curtipitrizzi, Menichella, Cipolla, Macello, Chiurizzi, Patuscello, Moina, Mea, D'Amanzi;

comune di S. Vito dei Normanni, per le località Campi, Coppolicchio, Signoranna, Zambardo, Vora, Voricella, Spadella, Curto di Mele, Cardellicchio, Varvolla, Foggelle, Castello, Pagliarelle;

comune di Ostuni, per le località Bagnardi, Pentima la Volpe, Trinchera, Campanile, Santa Filomena, Fiataturo, Peschiera, Fiorentino, Pisciarulo, Ciosso, Masseria Tolla, Montelamorte, Lamardilla, Le Camere, Fuorifuoco, Cappuccini, Mangiacarte, Solari, Marangia, Le Gorgole, Chianchizzo, Salinola, Miliddo, Milillo, Santoscalone, Montecaruso, Montetorto, Montecarlo, Contrapa, Donnagnora, Acquarella;

comune di Fasano, per le località Egnazia, Carbonelli, Coccaro, Pettolecchia, Sarzano, Lamascopone, Scanzossa;

comune di Latiano, per le località Coltura, Ospedale, Pumo, Pupine, Minicardo;

comune di Oria, per le località Danusci, Santoro, Monteverde, Spramiento, Monti, Montiperrini, Perito, Fontana, Lifontani, Burdo, Fontana di Michele, Guastaferri, Terra di Marina, Carnale, Portaccio, Cazzamendole, Salinaro, Zivate, S. Felice, Scuartata;

comune di Francavilla Fontana, per le località Tramaluro, Termitone, Tiberio, Poggio Fasano, S. Girolamo, Polinio, Cantagallo, Capitanessa, L'Aio, Fortuna Lo Nani, Provvidenza, Immacolatella, Paladino, Caselle, Cicora, Altavilla, Pantano, Palmento Capitolo, Torricella, Monti, Fontanelle, S. Totaro, Palmento Foresio;

comune di Mesagne, per la località Santoria Vecchia;

comune di Torre S. Susanna, per le località Pezza Viva, Gesuiti, Martucci, Risoli, Bellarosa, Cortarice, Arciprete, Pappamosche, Cociolina, Marrani, S. Pietro, Monticelli, Spinella, Palombara, Limite dei Mauri, Palmenti, Cimitero, Paduli, Pezza della Fica, Pezza Franca, Quaranta, Canali, Santoria Vecchia, Coltella, Tirignola, Grottella;

comune di Erchie, per le località Montearso, Cisarella, Specchiulla, S. Angelo, Mantugni, Grande Panaro, Lanzi, Stefano, Caieta, Liti, Mazzarone, Lellobello, Sciglia, Febo, Tostine, Ferrari, Lo Notaro;

comune di S. Pietro Vernotico, per le località Nunziata, Forche, Calieri, Cappetta, Carlone, Castagna, Carlotta, Monsignore.

Lecce: grandinate del 6 e 8 maggio 1972 (art. 5):

comune di Copertino, per le località Mollone, Monaci, Quarti;

comune di Carmiano, per le località Ora, G. Scozzi, Sali, Terrescure, Immacolata, Mali, Crona, Panarello;

comune di Guagnano, per le località Camarda, Tumare, C. S. Giovanni, Nardo di Prato, Bellaromana, La freccia;

comune di Galatina, per le località Santa Barbara, Masseria Bassi, Granzani, Crocefisso.

Taranto: grandinate del 6 e 8 maggio e dei giorni 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 luglio 1972 (articoli 4 e 5):

comune di Crispiano, per i fogli di mappa numeri 36, 37, 38, 40, 41, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 78, 79;

comune di Fragagnano, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;

comune di Grottaglie, per i fogli di mappa numeri 1 2 p., 6 p.;

comune di Lizzano, per i fogli di mappa numeri 32 p., 30 p., 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 62;

comune di Manduria, per i fogli di mappa numeri 65, 66 (parte nord), 144;

comune di Maruggio, per i fogli di mappa numeri 22, 30, 31, 32 (a sud Masseria Commenda);

comune di Pulsano, per i fogli di mappa numeri 15, 16 p., 17, 18, 19, 20;

comune di San Giorgio Ionico, per i fogli di mappa numeri 2, 3 p., 4 p., e per la zona costeggiante i canali d'Aiedda e Cecina;

comune di San Marzano di San Giuseppe, per i fogli di mappa numeri 12 p., 15 p.;

comune di Torricella, per i fogli di mappa numeri 2 p., 6 p., 7 p., 11, 12, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 22;

comune di Laterza, per i fogli di mappa numeri 31 p., 32 p., 33 p., 42, 43, 44, 45, 52, 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 21, 23, 35;

comune di Castellaneta, per i fogli di mappa numeri 46, 47 p., 48, 53;

comune di Ginosa, per i fogli di mappa numeri 76, 88, 89, 90, 103, 113, 125, 126, 128, 129 (parte nord), 130 (parte nord), 131 (parte nord), 140 (parte sud), 141 (parte sud-ovest);

comune di Martina Franca, per i fogli di mappa numeri 143, 144, 146, 148, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 215, 73, 75, 76, 77, 78, 81, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 19 p., 7 p., 79, 83, 84, 85, 86, 105, 106, 107, 108, 109, 122, 126, 128, 170, 171;

comune di Taranto, sezione *A*, per i fogli di mappa numeri 231, 232, 233; sezione *B*, per i fogli di mappa numeri 8, 9, 10; sezione *C*, per le località Monte Favale, Casino Nitti, Morrone Nuovo, La Torretta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(12537)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1972.
Nomina del presidente dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, concernente il riordinamento dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese » di Torino, modificato con la legge 25 marzo 1958, n. 316;

Considerato che ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, sopra citato, spetta al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di nominare, con proprio decreto, il presidente dell'ente predetto;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1969 con il quale il dott. Sergio Nocentini è stato nominato presidente dell'ente;

Considerato che il mandato conferito al dott. Sergio Nocentini è scaduto, per compiuto triennio, il 26 maggio 1972;

Ritenuta l'opportunità di nominare presidente dell'ente il dott. Oscar Merlone in sostituzione del dottor Sergio Nocentini;

Decreta:

Il dott. Oscar Merlone è nominato presidente dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese » di Torino, per la durata di un triennio, in sostituzione del dott. Sergio Nocentini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1972

Il Ministro: COPPO

(12718)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1972.
Variazione della misura dell'interesse sulle anticipazioni a scadenza fissa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 29 e 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 24 marzo 1969;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 dell'8 aprile 1972;

Sentita la Banca d'Italia;

Determina:

Ferma la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente della Banca d'Italia, a partire dal 5 dicembre 1972 la misura dell'interesse sulle anticipazioni a scadenza fissa (8, 15 e 22 giorni) è del 5,50%; restano invariate le maggiorazioni previste dal decreto ministeriale del 22 marzo 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 24 marzo 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1972

Il Ministro: MALAGODI

(12768)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione al reparto chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Cosenza ad eseguire analisi chimica di acque minerali.

Con decreto n. 1325, in data 20 novembre 1972, il reparto chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Cosenza è autorizzato ad eseguire analisi particolareggiate di acque minerali.

(12670)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Udine ad istituire un corso teorico-pratico per tecnici di laboratorio.

Con decreto n. 900.8/X-86, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Udine è autorizzata ad istituire un corso teorico-pratico per tecnici di laboratorio con sede presso l'ospedale medesimo.

(12669)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero «Consorzio degli ospedali di Treviglio e Caravaggio» di Treviglio, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.12/10-2820, in data 24 novembre 1972 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero « Consorzio degli ospedali di Treviglio e Caravaggio », di Treviglio (Bergamo), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(12666)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale generale di zona « Giuseppe Casati » di Passirana di Rho, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.49/30-2817, in data 24 novembre 1972 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale generale di zona « Giuseppe Casati », di Passirana di Rho (Milano), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(12663)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 229

Corso dei cambi del 30 novembre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	584,40	584,40	584,50	584,40	584,40	584,40	584,40	584,40	584,40	584,25
Dollaro canadese	588,50	588,50	589 —	588,50	590,90	588,50	588,55	588,50	588,50	588,80
Franco svizzero	154,785	154,785	154,80	154,785	154,80	154,50	154,74	154,785	154,78	154,66
Corona danese	85,10	85,10	85,20	85,10	85 —	85,10	85,09	85,10	85,10	85,10
Corona norvegese	88,91	88,91	88,92	88,91	88,90	88,90	88,93	88,91	88,91	88,95
Corona svedese	123,36	123,36	123,35	123,36	123,30	123,35	123,34	123,36	123,36	123,22
Fiorino olandese	181,10	181,10	181,20	181,10	180,70	181,10	181,10	181,10	181,10	180,99
Franco belga	13,2690	13,269	13,27	13,2690	13,27	13,26	13,268	13,2690	13,26	13,26
Franco francese	115,65	115,65	115,75	115,65	115,60	115,50	115,65	115,65	115,65	115,63
Lira sterlina	1374,55	1374,55	1376 —	1374,55	1374,75	1374,55	1374,50	1374,55	1374,55	1374,75
Marco germanico	182,92	182,92	183 —	182,92	182,90	182,90	182,90	182,92	182,92	182,90
Scellino austriaco	25,25	25,25	25,25	25,25	25,175	25,25	25,245	25,25	25,25	25,23
Escudo portoghese	21,7925	21,7925	21,81	21,7925	21,75	21,78	21,785	21,7925	21,79	21,78
Peseta spagnola	9,2070	9,207	9,2075	9,2070	9,205	9,20	9,207	9,2070	9,20	9,21
Yen giapponese	1,9420	1,942	1,9425	1,9420	1,94	1,94	1,9411	1,9420	1,94	1,94

Media dei titoli del 30 novembre 1972

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	101,65
Redimibile 3,50 % 1934	99,85
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,125
» 5 % (Ricostruzione)	93,75
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,55
» 5 % (Città di Trieste)	94,10
» 5 % (Beni esteri)	93,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,425
» 5,50 % » » 1968-83	96,35
» 5,50 % » » 1969-84	98,425
» 6 % » » 1970-85	100,30
» 6 % » » 1971-86	99 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,60
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,85
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,475
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,65
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,475
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,40
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,45

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 novembre 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	584,40
Dollaro canadese	588,525
Franco svizzero	154,762
Corona danese	85,095
Corona norvegese	88,92
Corona svedese	123,35
Fiorino olandese	181,10
Franco belga	13,268
Franco francese	115,65
Lira sterlina	1374,525
Marco germanico	182,91
Scellino austriaco	25,247
Escudo portoghese	21,789
Peseta spagnola	9,207
Yen giapponese	1,941

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° settembre 1972 al 30 settembre 1972 a norma del regolamento (CEE) numero 1886/72 agli zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido, agli sciroppi di barbabietola o di canna e ai melassi, anche decolorati, di cui all'art. 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE, esportati verso Paesi terzi sotto forma delle sottoindicate merci che figurano nell'allegato del regolamento n. 1009/67/CEE, in unità di conto.

(1 unità di conto = lire italiane 625)

TABELLA I

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
29.16	Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
	A. Acidi carbossilici a funzioni alcool:
	IV. Acido citrico, suoi sali e suoi esteri

Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg:

Zucchero bianco	1,00
Zucchero greggio	—
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—
Melassi, anche decolorati	—

TABELLA II

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
29.15	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
	A. Acidi policarbossilici aciclici:
	ex V. altri:
	- Acido itaconico, suoi sali o suoi esteri
29.16	Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide e chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
	A. Acidi carbossilici a funzioni alcool:
	I. Acido lattico, suoi sali e suoi esteri
29.44	Antibiotici:
	A. Penicilline

Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg:

Zucchero bianco	1,00
Zucchero greggio	—
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—
Melassi, anche decolorati	—

TABELLA

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti ca
	B. Gomme da masticare del genere « chew gum »
	C. Preparazione detta « cioccolato bianco »
	D. altri
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari cc nenti cacao
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, usi dietetici o di cucina, a base di farine, se lini, amidi, fecole o estratti di malto, an addizionate di cacao in misura inferiore al in peso
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticcer della biscotteria, anche addizionati di caca qualsiasi proporzione
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artifi preparati:
	A. Lieviti naturali vivi:
	II. Lieviti di panificazione
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né prese altrove
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comp le acque minerali aromatizzate) e altre bev non alcoliche, esclusi i succhi di frutta ortaggi della voce n. 20.07
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromati con parti di piante o con sostanze aromat
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoli preparazioni alcoliche composte (dette « est concentrati ») per la fabbricazione delle vande:
	C. Bevande alcoliche:
	V. altri

Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg:

Zucchero bianco	
Zucchero greggio	
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	5,99 ×
Melassi, anche decolorati	

(1) S esprime il tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zuc invertito calcolato in saccarosio) di 100 kg di sciroppo.

(12473)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Avviso di rettifica

Alla pagina 30, quarta colonna, del supplemento ordir alla *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 3 maggio 1972 portante « C rimento di onorificenze all'ordine "al merito della Repub italiana „», dove è scritto:

« Fringo mar. magg. Giorgio »

leggasi:

« Frinco mar. ord. Giorgio Mario ».

(12565)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco degli aiuti di medicina nucleare, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 2 novembre 1971, che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina nucleare bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130:

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Algranati Roberto	Cuneo 16 maggio 1932					si		
2. Bergonzi Mario	Milano 30 luglio 1939	si						
3. Bistaffa Renato	Verona 15 maggio 1932					si		
4. Cappelli Gino	Firenze 17 settembre 1936	si						
5. Coli Antonio	Viareggio 8 maggio 1939	si						
6. Di Chiara Francesco	Palermo - 17 novembre 1933	si						
7. Giavelli Sandra	Milano 1° maggio 1935					si		
8. Manni Giovanni Battista	Gradoli 3 marzo 1928	si						
9. Marabini Alberto	Faenza 5 luglio 1938	si						
10. Mennuti Alberto	Empoli - 9 settembre 1938	si						
11. Mombelli Luigi	Gallarate - 29 gennaio 1936					si		
12. Muttini Pietro	Ronco Scrivia 1° maggio 1934	si						
13. Palumbo Renato	Teramo - 11 agosto 1937	si						
14. Puricelli Gianpelio	Cassano Magnago 26 gennaio 1926					si		
15. Ravazzolo Italo	Ponte nelle Alpi - 24 maggio 1929					si		
16. Rembado Romano	Pietra Ligure 21 ottobre 1936					si		
17. Riccardi Armanno	Milano - 12 gennaio 1937					si		
18. Riva Pietro	Gambettola 9 novembre 1936	si						
19. Roncari Giuseppina	Somma Lombardo - 31 marzo 1936	si						
20. Spinelli Ressi Franco	Milano 1° ottobre 1931					si		
21. Spreafico Gianluigi	Busto Arsizio 24 ottobre 1935	si						
22. Tarolo Gian Luigi	Rovigo - 20 giugno 1934					si		
23. Tecchio Armando	Bolzano - 24 novembre 1926					si		
24. Trinci Maurizio	Roma - 30 maggio 1938	si						
25. Vianello Dri Attilio	Venezia - 25 gennaio 1937	si						
26. Zecchin Romano	Maniago 4 maggio 1933					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di medicina nucleare che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12475)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquantaquattro posti di consigliere in prova

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1972, registro n. 19 Difesa, foglio n. 291 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 13 aprile 1972, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a cinquantaquattro posti di consigliere in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva amministrativa della Difesa;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1972, registro n. 46 Difesa, foglio n. 379 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 7 settembre 1972, riguardante lo spostamento della sede e dei giorni del concorso sopra specificato;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquantaquattro posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Difesa, indetto con decreto ministeriale 7 febbraio 1972, è così composta:

Presidente:

Scarcella dott. Sebastiano, consigliere di Stato.

Membri:

Contenti prof. Antonio, libero docente di diritto pubblico e legislazione scolastica presso l'Università di Roma;

Benedetti prof. Giuseppe, incaricato di diritto civile presso l'Università di Perugia;

Palmerini dott. Giacomo, ispettore generale (E);

Gamba dott. Severino, ispettore generale (M).

Segretario:

D'Alanno dott. Ulderico, direttore di divisione (A).

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario dell'anzidetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 ottobre 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1972
Registro n. 72 *Difesa, foglio n.* 318

(12679)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Elevazione da ventidue a ventiquattro, del numero dei posti di autista in prova nella carriera ausiliaria tecnica di cui al concorso, per titoli ed esami, bandito con decreto ministeriale 16 febbraio 1972.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1267;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 16 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1972, registro n. 344, foglio n. 168, con cui viene indetto un concorso, per esami, a ventidue posti di autista nella carriera ausiliaria tecnica dell'Amministrazione degli affari esteri;

Considerato che non vi erano posti da accantonare alla data del predetto decreto ministeriale n. 753 del 16 febbraio 1972 a favore delle categorie di cui alla citata legge 2 aprile 1968, n. 482, nè ve ne sono alla data del presente decreto;

Considerata l'opportunità, in relazione alla sopravvenuta disponibilità di altri due posti nel ruolo degli agenti tecnici, di aumentare il numero dei posti messi a concorso con il suddetto decreto ministeriale;

Ritenuto che è interesse dell'amministrazione riaprire i termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso in questione onde assicurare una più vasta selezione di candidati;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti messi a concorso con il decreto ministeriale n. 753 del 16 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1972, registro n. 344, foglio n. 168, è elevato da ventidue a ventiquattro.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri Direzione generale del personale e dell'amministrazione Ufficio V, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risiede all'estero.

Art. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande stabilito nel precedente art. 2.

Restano comunque valide le domande presentate in base al decreto ministeriale n. 753 del 16 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 20 marzo 1972.

Il precedente bando deve intendersi originariamente integrato con la precisazione che il decreto stesso è stato emanato con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1972

p. *Il Ministro*: BEMPORAD

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1972
Registro n. 360, *foglio n.* 221

(12678)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2841 prot. n. 7426 in data 2 dicembre 1971 con il quale venne nominata la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1969, bandito con decreto n. 2643 prot. n. 7844 in data 2 ottobre 1970;

Considerato che il prof. Luciano Nobili, nominato componente della commissione stessa a norma dell'art. 8, lettera *c*) della legge 22 ottobre 1963, n. 2211, non può partecipare ai lavori della commissione, per motivi di salute;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1365 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Antonio Morelli, specialista in ostetricia e ginecologia è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, in sostituzione del prof. Luciano Nobili dimissionario.

La commissione giudicatrice avrà la sua sede in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Bologna, all'albo pretorio della prefettura e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Bologna, addì 16 settembre 1972

Il medico provinciale: TANAS

(12603)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6782 del 4 settembre 1972 col quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1967;

Considerato che a seguito di rinunzia sono rimaste vacanti le condotte ostetriche di Acicastello, Acicatena e Mazzarrone del comune di Caltagirone, assegnate con decreto n. 6783 del 4 settembre 1972;

Ritenuto di dover procedere a nuova assegnazione delle condotte suddette a favore delle candidate idonee secondo l'ordine di preferenza espresso nelle domande di ammissione al concorso di cui trattasi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 283;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco indicate:

1) Amato Elvira: Acicastello;
2) Palmisano Francesca: Acicatena;
3) Zafonte Maria: Caltagirone (Mazzarrone).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Catania, addì 13 novembre 1972

Il medico provinciale: GALIA

(12604)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Varianti alla graduatoria delle vincitirici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10912/1.20 del 21 giugno 1972 concernente la dichiarazione di vincitrice del concorso a ventidue posti di ostetrica condotta;

Attese che le ostetriche Luisa Razza e Costanza Persico hanno rinunciato alle condotte, rispettivamente di S. Arpino e Riardo;

Visto la graduatoria delle idonee al concorso in parola approvata con decreto del medico provinciale n. 10911/1.20 del 21 giugno 1972 nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate nelle domande di ammissione delle candidate, che seguono nella graduatoria stessa;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la circolare della regione Campania n. 830 del 18 aprile 1972;

Decreta:

Al proprio decreto n. 10912/1.20 del 21 giugno 1972, citato in premessa viene apportata la seguente ulteriore modifica:

l'ostetrica Gerardina Liotti viene dichiarata vincitrice della condotta di S. Arpino in luogo dell'ostetrica Razza, rinunciataria;

l'ostetrica Carmela Russo è dichiarata vincitrice della condotta di Riardo in luogo dell'ostetrica Persico, rinunciataria.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Caserta, addì 11 novembre 1972

Il medico provinciale: CAIOLA

(12605)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI RIETI

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Rieti

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 713 del 10 dicembre 1971, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante al 30 novembre 1971 nel consorzio costituito dai comuni di Poggio Moiano, Orvinio, Scandriglia e Pozzaglia;

Considerato che occorre procedere ala nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni pervenute dalla regione Lazio Assessorato sanità ed igiene, dal medico provinciale di Rieti, nonchè le proposte dell'ordine provinciale dei veterinari;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso menzionato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Gioia dott. Marino, direttore di divisione in servizio presso la regione Lazio Assessorato sanità e igiene.

Componenti:

Mosca dott. Alfonso, direttore di sezione in servizio presso la regione Lazio - Assessorato sanità ed igiene;

Subiaco dott. Michele, veterinario provinciale superiore in servizio presso la regione Lazio Assessorato sanità e igiene;

Bianchi prof. dott. Carlo, docente di ruolo di patologia e clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Marcato prof. dott. Arnaldo, docente di ruolo di anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Napoli;

Micheli dott. Felicino, veterinario consorziale di Contigliano.

Segretario:

Antoniucci dott. Antonello, direttore di sezione in servizio presso la regione Lazio Assessorato sanità e igiene.

La commissione, che avrà sede presso questo ufficio, inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà altresì pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Rieti e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura e dei comuni di Poggio Moiano, Orvinio, Scandriglia e Pozzaglia.

Rieti, addì 4 ottobre 1972

Il veterinario provinciale: PONZIANI

(12562)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 1972, n. 23.

Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 13 *novembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle funzioni trasferite o delegate con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, è disciplinato, ai sensi dell'art. 16 dello statuto, dalla presente legge.

Le disposizioni della presente legge restano in vigore sino a quando la materia non viene disciplinata da una organica legge regionale e comunque entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il consiglio regionale esercita le funzioni e delibera in ordine:

1) agli indirizzi programmatici ed ai piani di finanziamento in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera;

2) alla tutela sanitaria dei luoghi di lavoro e delle attività sportive;

3) all'assistenza psichiatrica ed igiene mentale;

4) alla profilassi sanitaria di carattere personale, ivi compresa quella per la maternità e l'infanzia;

5) all'istituzione dei consorzi fra enti locali;

6) all'istituzione, la modifica e la soppressione delle condotte medico-chirurgiche, ostetriche, veterinarie e degli altri servizi comunali e provinciali di assistenza sanitaria;

7) all'istituzione delle farmacie e dei dispensari farmaceutici;

8) al controllo delle attività delle case di cura private, come da art. 5 dello statuto;

9) alla pubblicità concernente le case di cura private e di assistenza ostetrica nonchè alle case e pensioni per gestanti;

10) ai concorsi, allo stato giuridico, al trattamento economico dei medici e delle ostetriche condotte e degli altri sanitari addetti ai servizi comunali e provinciali di assistenza sanitaria;

11) all'assistenza sanitaria ospedaliera zooiatrica già attribuita agli organi centrali dello Stato.

Il consiglio esercita, inoltre, tutte le altre funzioni attribuite genericamente alla Regione.

Art. 3.

La giunta regionale esercita le seguenti funzioni:

1) dà esecuzione ai provvedimenti deliberati dal consiglio;

2) esercita la vigilanza tecnica ed amministrativa sugli enti, istituti, presidi o persone deputate all'assistenza sanitaria ed ospedaliera;

3) esercita le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria, ospedaliera, zooiatrica già attribuite agli organi periferici dello Stato;

4) adotta i provvedimenti relativi ai gabinetti di analisi, agli impianti radiologici e di radiumterapia, allo esercizio, alla gestione provvisoria ed alla cessione delle farmacie, alla indennità di residenza per i farmacisti rurali ed ai contributi a favore dei comuni per la gestione delle farmacie rurali.

Ai componenti della giunta sono attribuiti compiti di carattere organizzativo ed istruttorio nell'ambito dei servizi regionali cui sono preposti ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 45 dello statuto.

Art. 4.

Il presidente della giunta regionale:

1) esercita i poteri di cui all'art. 47 dello statuto;

2) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione a norma dell'art. 121 della Costituzione.

Art. 5.

Gli uffici dei medici provinciali, dei veterinari provinciali e degli uffici sanitari dei comuni e dei consorzi, in attesa che la materia venga organicamente disciplinata con legge regionale, continuano ad esercitare le funzioni istruttorie, esecutive, di accertamento tecnico e di certificazione già ad essi attribuite nelle materie trasferite.

Art. 6.

I fondi occorrenti agli uffici dei medici provinciali e dei veterinari provinciali, per l'espletamento dei relativi servizi, sono messi a disposizione degli uffici stessi, nei limiti delle somme corrispondenti alle effettive esigenze e su deliberazione della giunta regionale da sottoporsi alla commissione di controllo, mediante ordini di contabilità speciale a favore dei titolari dei predetti uffici, estinguibili con accreditamento in appositi conti correnti aperti presso istituti bancari ed intestati ai titolari degli uffici stessi.

I titolari degli uffici trasmettono trimestralmente i rendiconti delle somme erogate al competente ufficio di riscontro della Regione.

Art. 7.

Fino a quando non verrà statuito diversamente con legge regionale, sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme statali vigenti nella materia oggetto della presente legge.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 24 ottobre 1972

DE CECCO

(12563)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.